

➤ **All'Assessore regionale AA.GG. e Personale**
SEDE

Oggetto: FITQ – DL 225 - Iscrizioni e Problematiche previdenziali.-

La presente per riproporre le problematiche di cui alla nota 274/2020, nonché alla nota AsPeR n.71 del 17 luglio 2020, per significare il permanere di personale escluso dall'iscrizione al FITQ e la mancata specifica previsione della perequazione annuale dell'assegno integrativo di pensione FITQ.

In relazione al DL 225 "Disposizioni varie in materia di personale", chiedono l'integrazione nello stesso, con gli articoli che si ripropongono di seguito, tenuto conto che trattasi di provvedimento legislativo appropriato al contenimento delle materie in argomento.

"Art. _____
(modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2011, n.27)

a) nell'articolo 2, dopo il comma 2., è aggiunto il seguente comma
"3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui all'articolo 2 della legge regionale n.27 del 20011, è data facoltà al personale regionale non iscritto di presentare relativa domanda per l'iscrizione al Fondo."

b.) nella lettera f), del comma 1., dell'art.5, dopo le parole: "ai dipendenti ai sensi dell'art.12", sono aggiunte le parole: "nonché ai dipendenti in quiescenza o ai loro superstiti aventi diritto secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di gestione del Fondo";

c) nell'articolo 15, comma 1, dopo le parole:"in godimento al 31 dicembre 2011", è aggiunto il seguente periodo: "da perequare annualmente in base all'indice ISTAT, tenendo conto delle disposizioni sulla crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n.201 ss.mm.ii..

1 bis. La perequazione di cui al comma 1., può in alternativa, essere determinata – su istanza dell'interessato da presentare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge – tenendo conto della maggiore anzianità di iscrizione al fitq con l'applicazione delle aliquote scaglionate come segue:

anni iscrizione fitq	aliquote perequative %
Da 1 a 15	0,50
Da 16 a 25	1,50
Da 26 a 35	2,50
Da 36 e oltre	3,50

d) nell'art.8, dopo il comma 2., è aggiunto il seguente: "3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, a salvaguardia degli ineludibili diritti acquisiti dai superstiti dell'iscritto cessato dal servizio entro la data del 31 dicembre 2011, in caso di decesso dopo tale data, resta ferma nei confronti dei medesimi aventi diritto all'assegno di reversibilità, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n.15 del 1965;

e) nel comma 2., dell'art.10, dopo le parole "percepite nell'ultimo decennio precedente il 1° gennaio 2012", sono aggiunte le parole: "e sempre che siano state assoggettate durante il medesimo periodo, alla prescritte contribuzioni ai fini del trattamento di cui al precedente comma,".:

"Art. _____
(modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1965, n.15)

Nella lettera f) del comma 1, dell'art.14 della legge regionale n.15 del 1965, il termine "un rappresentante", è sostituito da "due rappresentanti"

Si resta a disposizione per eventuale opportuno incontro.
Cordiali saluti.

**SEGRETARIO GENERALE**
(Umberto Speranza)


**IL PRESIDENTE**
Comm. E. Lao
